NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 52

Nomina ad allievo ispettore di polizia

L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;

3) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

5) buona condotta. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 APRILE 1982 N. 174 COME MODIFICATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986 N. 668 COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 APRILE 1982 N. 174 COME MODIFICATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986 N. 668 Il limite di eta', di cui al comma precedente, non si applica nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 59. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

Versione in vigore dal 21 settembre 1987, non più in vigore dal 31 marzo 2001 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Estremi	Legge 1 aprile 1981, n. 121
Capo	IV — Ammissione, istruzione e formazione del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/art-52-nomina-ad-allievo-ispettore-di-polizia/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it